

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3392

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DEL GIUDICE

Presentata il 10 novembre 1961

Valutazione della idoneità conseguita dagli insegnanti elementari partecipanti ai concorsi di cui ai decreti assessoriali della Regione siciliana 18 gennaio 1956, n. 206, e 27 aprile 1957, n. 706

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'applicazione della legge 19 luglio 1961, n. 669, si sono dovute rilevare alcune situazioni, che sembrano particolarmente degne di esame, e, che non possono essere risolte al lume delle disposizioni della medesima legge.

La più rilevante di esse è quella dei candidati iscritti nelle graduatorie uniche degli idonei dei concorsi regionali annullati, che, non rientrando né nelle categorie indicate dalle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 63 né è in quella contemplata dall'articolo 4 della legge n. 669, vengono, nel silenzio, implicitamente esclusi dai benefici in essa legge previsti per le altre categorie di insegnanti, per i quali, tale legge, provvede sia disponendo il rifacimento delle graduatorie dei vincitori distinti per posti maschili e femminili e misti (articolo 1, lettera *a)* e *b)*, sia prevedendo un apposito concorso riservato per titoli per coloro che, già nominati in base alle graduatorie regionali, saranno esclusi dalle graduatorie rifatte (articolo 4).

Questi benefici, forse per mera omissione, non sono stati estesi agli idonei di cui è detto sopra, ai quali anzi, oggi, nella applicazione della legge n. 669 viene anche revocata, implicitamente, tale qualifica per effetto dell'annullamento delle graduatorie di cui facevano parte. Senonché sembra equo che a costoro sia almeno conservata la qualifica di idonei, perché possano utilizzarla per gli

incarichi e le supplenze e per la partecipazione ai futuri concorsi magistrali.

Non vi è dubbio, infatti, che la revoca della qualifica di idonei per questi candidati dovrebbe determinare la modifica immediata delle graduatorie per gli incarichi e le supplenze, già pubblicate dai provveditori delle singole provincie, con notevole disturbo per la puntualità delle imminenti nomine degli insegnanti provvisori. Ma soprattutto vale la considerazione, che il titolo di idoneità del quale trattasi è stato già utilizzato, come tale, da molti candidati, che hanno partecipato nelle provincie continentali e siciliane ai concorsi banditi nel novembre 1958, e molti di essi sono stati dichiarati vincitori, appunto perché è stato loro valutato l'idoneità conseguita nei concorsi regionali annullati 18 gennaio 1956 e 27 aprile 1957 per il ruolo in soprannumero. Né è da trascurare il fatto che nella graduatoria dei medesimi concorsi annullati e per candidati trovantisi nelle medesime condizioni di idonei, accade che la differenza anche di un solo punto ha determinato per il punteggio maggiore l'assunzione in ruolo ed ora, la conseguente sistemazione definitiva (articolo 4) e per il punteggio minore la totale perdita di qualsiasi diritto derivante dalla graduatoria e perciò della idoneità conseguita anche per esami.

Ad ovviare la disparità di trattamento, che sarebbe tanto evidente in concorsi dello

stesso tipo, si sollecita l'approvazione di un apposito disegno di legge integrativo delle disposizioni della legge n. 669, che varrebbe a tranquillizzare una vasta categoria di inse-

gnanti, i quali non sanno e non possono rassegnarsi all'idea di perdere, senza propria colpa, i titoli morali e materiali conseguiti spesso con grandi sacrifici e rinunzie.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Agli insegnanti, risultati idonei od approvati nei concorsi indetti con i decreti assessoriali n. 206 del 18 gennaio 1956 e n. 706 del 27 aprile 1957 e successivamente annullati, continua ad essere riconosciuta valida l'idoneità o l'approvazione conseguita in detti concorsi, quando non siano nominati in ruolo, e non abbiano titolo a far parte delle graduatorie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 669, od a partecipare al concorso riservato di cui all'articolo 4 della stessa legge.

I provveditori agli studi sono autorizzati a rilasciare i certificati relativi ai sensi della presente legge.